



N. 3218/09 *Notizie Reato.*  
N. 414/10 *R.G.*  
N. \_\_\_\_\_ *R.G. GIP*  
N. \_\_\_\_\_ *R.R.C.*  
N. \_\_\_\_\_ *Repertorio*  
N. \_\_\_\_\_ *R.P.D.*

N. 592/11 *Reg. Sentenze*  
*data deposito* 8/08/11  
*irrevocabile il* \_\_\_\_\_  
*Redatta scheda il* \_\_\_\_\_  
*Estratto Esecutivo:*  
*P.M.* \_\_\_\_\_  
*P.S.* \_\_\_\_\_

N. C.U.I.

**TRIBUNALE DI PIACENZA**  
**SEZIONE PENALE**  
*Rito Monocratico*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*Il Giudice dott. Adele SAVASTANO*  
*nell'udienza del 25 Maggio 2011*  
*ha pronunciato la seguente*

**SENTENZA**

*nel procedimento penale*

**CONTRO**

**CASELLA UGO**, nato a San Giorgio P.no il 15/01/1928, residente a  
Carpaneto P.no, via Campogrande n. 10  
- libero assente -

*IMPUTATO*

del reato di cui agli artt. 590 co. III c.p. (in relazione all'art. 583 co. I n. 1 e 2 c.p.) perché quale legale rappresentante della ditta "Casella Macchine Agricole Srl" per colpa consistita nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro previste dagli artt. 4 e 22 del D. L.vo 19/09/1994 n. 626, omettendo di valutare dei rischi nella sezione dedicata alla "riparazione delle trattrici e macchine agricole" l'attività relativa alla rimozione delle zavorre dalle ruote dei mezzi agricoli, non assicurando formazione e informazione adeguate rispetto a detta operazione, consentiva al dipendente Castellana Giuseppe di rimuovere tutti i dadi dei bulloni che fissavano la zavorra al mozzo della ruota posteriore destra di un trattore agricolo senza utilizzare né un carrello elevatore di supporto, né catene per imbracatura e sollevamento tramite carroponete, permettendo così che detta zavorra cadesse in terra e schiacciasse il piede del lavoratore e cagionando a Castellana Giuseppe gravi lesioni giudicate guaribili in un tempo superiore a 40 giorni e comportanti amputazione sub totale del piede destro con conseguente indebolimento permanente dell'organo della deambulazione (menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 30% come stimato dall'INAIL).

In Carpaneto P.no (PC) il 26 gennaio 2008.

Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del dott.

A. IACOVACCI

e dell'avv. Paolo Veneziani difensore di fiducia dell'imputato.

All'udienza odierna le parti hanno concluso chiedendo:

Il P.M. "chiede la condanna alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate".

IL DIFENSORE "chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste".



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto, ritualmente notificato, emesso in data 25.2.2010, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza citava a giudizio Casella Ugo in ordine al reato ascritto in rubrica. Veniva acquisita quietanza di risarcimento danni a vantaggio di Castellana Giuseppe con costituzione di rendita vitalizia.

Ammesse le prove richieste dalle parti, escussi i testi, all'udienza del 25.5.2011, il Giudice, invitati P.M. e difesa ha rassegnare le rispettive conclusioni decideva come da separato dispositivo mandando assolto l'imputato dal reato a lui ascritto.

\*\*\*\*\*

In data 26.1.2008 in Carpaneto Piacentino presso i locali della "Casella Macchine Agricole srl" si verificava un infortunio sul lavoro ai danni di Castellana Giuseppe.

Esso è stato così ricostruito dalla stessa persona offesa nonché da Sormani Francesca della Ausl di Piacenza.

Castellana Giuseppe ha riferito di essere alle dipendenze della ditta Casella dal 1995 e di avere sempre svolto attività all'interno dell'officina ove poi avvenne l'infortunio. Dalle deposizioni dei suoi colleghi ed in particolare di Carini e Boselli egli era un meccanico di particolare bravura nel settore della manutenzione dei trattori avendo tra l'altro maturato specifica esperienza in tale campo anche precedentemente all'assunzione presso la Casella ( dep. Boselli).

Nella giornata del 26 gennaio 2008, Castellana stava compiendo un'attività di smontaggio di "zavorre" dalle ruote di un trattore.

Esse sono delle grandi "ciambelle metalliche" del peso di 1 t ciascuna, posizionate sulle ruote posteriori di un trattore. Avrebbero dovuto essere smontate prima di consegnare il mezzo ad un cliente che non intendeva utilizzarle.

Come è usuale, ciascuna zavorra è assicurata al cerchione della ruota del trattore mediante cinque bulloni.

Il Castellana ha riferito di essere perfettamente consapevole che la procedura corretta per lo smontaggio di queste zavorre consiste nel rimuovere mediante un avvitatore quattro dei cinque bulloni, inserire le "forche" di un carrello elevatore, messo a disposizione per questo scopo, svitare l'ultimo bullone.

In questo modo per effetto del proprio stesso peso, la zavorra, priva di connessione alla ruota, si sarebbe abbattuta sulle forche e successivamente sarebbe stata depositata a terra in posizione orizzontale e di seguito rimossa mediante delle catene agganciate ad un carro ponte con trasporto della stessa in zona diversa dell'officina.

M

In realtà, come è emerso dalla narrazione del Castellana e dalle foto scattate immediatamente dopo l'infortunio dall'ufficiale di polizia giudiziaria della Usl di Piacenza, Sormani Francesca, egli eseguì secondo la corretta procedura solo lo smontaggio della prima zavorra.

Dopo avere esaurito questa attività la zavorra smontata tuttavia non venne immediatamente adagiata al suolo, ma rimase sospesa sulle forche del carrello elevatore.

Il Castellana a questo punto, svitò quattro dei cinque bulloni della seconda zavorra, successivamente si allontanò per circa un quarto d'ora dal luogo di lavoro, richiamato probabilmente da una telefonata.

Tornato alla sua attività, dimenticando di avere già svitato quattro bulloni, invece di deporre al suolo la zavorra precedentemente smontata ed inserire nella zavorra da smontare le forche del carrello elevatore, svitò l'ultimo bullone.

La zavorra, priva di connessione alla ruota, abbattendosi al suolo cadde sul piede del Castellana procurandogli un grave trauma da schiacciamento che comportò l'amputazione del piede.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale è emerso che l'attività di smontaggio delle zavorre, usuale pur se non frequentissima, era "normata" dalla procedura orale sopra descritta che è stata ripercorsa in modo corretto da tutti i testi sentiti a partire dall'infortunato.

I testi Carini e Boselli di anzianità inferiore rispetto al Castellana hanno dichiarato di avere eseguito anch'essi tale tipo di attività e di essere stati informati della corretta procedura di smontaggio e rimozione delle zavorre dai tecnici più anziani ed anche dallo stesso Castellana (dep. Carini).

Al momento dell'infortunio l'UPG dell'Ausl di Piacenza non acquisì peraltro alcuna informazione circa l'effettiva sussistenza di una procedura orale di questo genere, limitandosi a constatare che nel piano di sicurezza dell'azienda non era previsto questo tipo di attività come possibile fonte di rischio.

Non si può non sottolineare che l'attività <sup>di lavoro</sup> svolta fu estremamente carente; oltre ad non essere sentito alcun operaio, non venne acquisito neppure un "organigramma" formale o informale dei ruoli ricoperti all'interno dell'officina dai singoli operai ed in particolare dall'infortunato, il quale, infine, venne sentito ben quattro mesi dopo l'infortunio.

Non si può dunque che prendere atto delle dichiarazioni rese in udienza dallo stesso Castellana e dai testi circa l'esistenza di una procedura orale consolidata e risalente nel tempo che teneva in debito conto che questa operazione, di per sé "elementare" come è stata definita dai testi della difesa Ing. Checchini e perito industriale Poggi, era sicuramente un'operazione rischiosa e quindi da eseguire

nel pieno rispetto della procedura individuata e, così come descritta, "trasmessa" oralmente dagli operatori più anziani a quelli più giovani.

La Difesa ha fornito copia delle prescrizioni impartite dalla Ausl che sono peraltro estremamente generiche e non rapportate al caso concreto cui non fanno specifico riferimento

Il primo problema che occorre dunque affrontare è se la contestata violazione delle norme di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 626/1994 e consistente nell'aver omesso di valutare nella sezione dedicata alle "riparazioni delle trattrici e macchine agricole" l'attività relativa alla rimozione delle zavorre delle ruote dei mezzi agricoli non assicurando formazione ed informazione adeguata rispetto detta operazione, costituisca, nell'ambito della ricostruzione tecnico giuridica del reato omissivo improprio, elemento che abbia causalmente contribuito alla realizzazione dell'evento lesivo.

Ritiene questo giudice che, anche alla luce di recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr Cass Pen sez IV pen. 8622/2010) tale violazione non possa essere considerata causalmente ricollegabile all'evento.

Prima di affrontare specificamente tale questione occorre ulteriormente osservare che il capo di imputazione è estremamente specifico e non ha configurato a carico dell'imputato profili di colpa generica bensì solo la colpa specifica per la violazione delle disposizioni sopra menzionate aggiungendo peraltro alla valutazione sopra operata anche la mancata fornitura al lavoratore di un carrello elevatore di supporto e di "catene per imbracatura e sollevamento mediante carroponete" in realtà non specificamente indicate dalla ASL nelle proprie prescrizioni.

Con riferimento a tale ultima contestazione specifica di colpa configurata nell'imputazione, occorre rilevare che il carrello elevatore, come risulta dalle stesse foto scattate dagli operanti della Usi di Piacenza era in realtà perfettamente disponibile al momento dell'infortunio; per quanto riguarda poi la "mancata utilizzazione di catene", appare estremamente convincente quanto riferito dal consulente della difesa Ing. Checchini, il quale ha precisato che un'imbracatura della zavorra ancora fissata alla ruota sarebbe tecnicamente impossibile e comunque se eventualmente possibile con degli artifici, comporterebbe comunque un rischio maggiore per l'incolumità dell'operatore che agisca in prossimità, rimanendo la concreta possibilità che il peso "una volta liberato dall'ancoraggio alla ruota, si svincoli da fasce o catene e cada a terra rischiando di schiacciare l'operatore" o peggio che si determinino "nel momento di svincolo degli ancoraggi stessi, pericolosissime oscillazioni orizzontali in grado di urtare violentemente e far cadere all'indietro l'operatore con gravissimo rischio per la sua incolumità" (relazione di consulenza tecnica pagina 15 e verbale fonogramma registrato deposizione Ing. Checchini).



Il consulente ha correttamente osservato che catene e imbracature possono essere utilizzate e, come attesta la fotografia scattata dall'operante nella Usl di Piacenza, erano utilizzate, per trasportare con l'utilizzo di un carroponete, le zavorre in altro luogo dell'officina, diverso dal luogo ove erano state smontate.

Ciò detto occorre tornare alla contestazione di mancata previsione della fonte di rischio nel documento per la sicurezza.

Secondo i normali criteri giuridicamente utilizzabili in merito, ritiene questo Giudice che sia apodittico affermare secondo i criteri ormai acquisiti dalla giurisprudenza in materia di causalità omissiva, la evitabilità dell'infortunio ove non si fosse consumata l'omissione di inserimento dello specifico rischio nell'apposito registro.

La valutazione dei rischi e l'elaborazione di apposito documento costituisce senza dubbio alcuno un passaggio fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati ed accertati dell'omissione, all'evento che si è concretizzato.

Non può pertanto essere affermata una "causalità di principio" operante in forza di un astratto post hoc propter hoc.

In concreto, dall'istruttoria è emersa una completa consapevolezza da parte di tutti gli operai dell'esistenza di quella fonte di rischio pur non specificamente menzionata nel documento. Peraltro essa era ictu oculi visibile e valutabile, (di certo non occulta o ignota) a chi come in concreto il Castellana, aveva una lunghissima esperienza maturata all'interno dell'officina anche nella ripetuta attività di smontaggio della zavorra.

I testi hanno affermato inoltre l'esistenza di una procedura di smontaggi e messa in sicurezza delle "zavorre" identica nella sostanza a quella successivamente formalizzata in un documento scritto a seguito della contestazione eseguita dagli organi di controllo, peraltro neppure puntualmente riferita al caso concreto.

Sarebbe puramente formalistico e contrario a logica, ad avviso della scrivente ritenere che, in assenza di un accertamento in senso contrario e seguito dagli organi pubblici a ciò preposti, debba tout court considerarsi inesistente una procedura corretta di smontaggio solo perché la stessa non era stata concretamente formalizzata in ogni suo passaggio all'interno di un documento scritto.



Diverso sarebbe stato certamente il giudizio qualora, sentiti all'epoca dei fatti, persona offesa o altri addetti alla medesima attività, avessero avuto anche solo delle perplessità nel riferire i passi di tale procedura.

Non è contrario alle disposizioni di legge che la formazione venga eseguita mediante utilizzazione del bagaglio di esperienza del capo officina rispetto agli operai più giovani, purché naturalmente, la procedura insegnata sia corretta e risulti formalmente individuato chi sia il "formatore". Nel caso di specie non essendo state acquisite informazioni all'epoca dei fatti, non si può escludere che proprio il Castelalna, come poi formalizzato nell'apposito documento scritto, fosse, di fatto, il capo officina, in quanto soggetto più anziano ed esperto.

Se si tralascia, per le considerazioni sopra svolte dai consulenti della difesa e che questo giudice ritiene condivisibili, l'osservazione circa la necessità di imbracare la zavorra prima dello smontaggio, la prescrizione impartita dall'organo di controllo appare completamente coincidente con la "procedura" seguita di fatto, a detta dei testimoni, da tutti gli operatori all'interno dell'officina in modo consolidato e da tempo assai risalente rispetto all'infortunio.

Escluso dunque che vi sia un rapporto di diretta causalità tra l'omesso inserimento dell'elemento di rischio nel documento apposito e l'infortunio occorso, non si può omettere di osservare che l'infortunio sembra più propriamente riconducibile alla circostanza che un solo operatore fosse addetto all'operazione di smontaggio che pure prevedeva un'attività da svolgere "a terra" accanto alla ruota e l'utilizzazione in contemporanea di uno strumento meccanico consistente nel carrello elevatore.

Tale circostanza, peraltro, non ha costituito oggetto di contestazione specifica né da parte dell'AUSL né all'interno del capo di imputazione e dunque non può essere considerata dal giudice nell'ambito della propria decisione.

Le considerazioni che precedono impongono dunque di mandare assolto l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.

Assolve

Casella Ugo dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste

Letto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi

Piacenza 25.5.2011

Depositato in Cancelleria

Piacenza, il 8/08/11

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Fausta LOSCHI

IL GIUDICE

(D.ssa Adele Savastano)